

Camera che non fu atto umano mandare dalla stazione di Tolentino, sita in località salubre, alla stazione di Santa Severa, sita in località malarica, un'intera famiglia, composta di padre, madre e sei figliuoli.

Finchè il capo-stazione e la sua consorte, persone già adulte, fossero stati mandati a Santa Severa, niente di male: una punizione il capo-stazione la meritava e doveva subirla; ma mandare sei figliuoli innocenti in un luogo dove possono contrarre morbi micidiali, francamente, mi pare una cosa eccessiva. (*Interruzioni e commenti animati*).

Quindi io fidavo che quella deliberazione, presa dal Comitato di amministrazione delle strade ferrate, sarebbe stata modificata in senso più umano; che, in altri termini, quel capo-stazione sarebbe stato mandato in un'altra stazione, dove sei piccoli figli, innocenti delle negligenze del padre, non corressero il pericolo che corrono, stando a Santa Severa. Ciò non fu fatto ed io me ne dolgo. Mi auguro tuttavia che la mia interrogazione valga a non far ripetere all'amministrazione delle strade ferrate atti così in-cresciosi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuzzi ha interrogato i ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia « per sapere perchè, contrariamente alle istruzioni impartite alle cancellerie dei tribunali, si persista dalle regie Intendenze di finanza ad esigere la legalizzazione delle firme apposte agli atti ed ai provvedimenti delle autorità e degli ufficiali giudiziari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POZZO MARCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Cuzzi con la sua interrogazione, rivolta ad un tempo ai ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia, intende certamente di alludere al fatto che, mentre il Ministero delle finanze, su conforme parere del Ministero di grazia e giustizia, rispondendo all'Intendenza di finanza di Alessandria sopra un quesito del conservatore delle ipoteche di Asti, dichiarava che i documenti rilasciati dalle autorità e dagli ufficiali giudiziari, ancorchè se ne faccia uso fuori della giurisdizione del Tribunale, non sono soggetti alla formalità della legalizzazione delle firme, e mentre il primo presidente ed il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Torino diramavano quindi una circolare ai presidenti di Tribunale ed ai procuratori del Re del distretto di quella Corte, nella quale

confermavano detta esenzione, le Intendenze di finanza e l'amministrazione del Debito pubblico, in genere, richiedono, invece, che anche quei documenti, quando siano esibiti per operazioni sopra titoli del Debito pubblico, siano soggetti alla legalizzazione delle firme.

Ciò posto, debbo osservare all'onorevole Cuzzi che, se non vi è una disposizione che assoggetti, in tesi generale, alla legalizzazione delle firme i documenti che emanano dalle autorità e dagli ufficiali giudiziari, vi ha invece, per il servizio del Debito pubblico, nel regolamento, la seguente disposizione (articolo 332): « Le firme dei notai e degli altri pubblici ufficiali apposte sui documenti esibiti per le operazioni di trasmissione, tramutamento e altre qualsiasi, debbono essere legalizzate dalle rispettive autorità competenti ».

Ora, poichè una disposizione particolare, riguardante la materia speciale del Debito pubblico, prescrive la legalizzazione delle firme, io non so comprendere perchè l'onorevole Cuzzi lamenti che le Intendenze di finanza e l'Amministrazione del debito pubblico ne richiedano la precisa osservanza. Ma ciò entra nella competenza dell'egregio mio collega del tesoro, al quale lascio di dimostrare come questa maggior garanzia sia tutt'altro che eccessiva.

Non inopportuna però l'onorevole Cuzzi ha sollevato la questione, poichè converrà impartire istruzioni, a chi di ragione, acciò siano debitamente completate e rettificcate, con espresso ricordo del citato articolo 332 del regolamento sul Debito pubblico, le note e le circolari che hanno dato luogo ai conflitti e ai malintesi lamentati dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poco ho da aggiungere a quanto ha detto il collega delle finanze. L'Amministrazione del tesoro si è penetrata della necessità di facilitare le operazioni, che qualche volta diventano farraginose; tanto vero che, per il servizio dei depositi, di spettanza della Cassa depositi e prestiti, non si richiedono le lamentate legalizzazioni. Però per il debito pubblico, in osservanza del regolamento, cui ha accennato il collega delle finanze, nell'articolo 332 si stabilisce che debbano essere legalizzate le firme dei notai e dei pubblici ufficiali. E che debbano considerarsi pubblici ufficiali anche i cancellieri